



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SSN
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
UFF. IV EX DGPROG

Proposta per il CIPE

OGGETTO: Riparto risorse relative all'anno 2010 da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia. Richiesta di intesa alla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

L'articolo 71, comma 5-bis, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, come modificato dall'articolo 17, comma 23, lettera e) del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha stabilito che *“gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale, ponendo i relativi oneri a carico delle aziende sanitarie locali”*; per tale finalità il successivo comma 5-ter ha previsto che *“dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.”*

In ossequio alla norma sopra richiamata, e tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 10 giugno 2010 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, nella parte in cui aggiunge all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, i commi 5-bis e 5-ter, sottraendo di conseguenza le aziende sanitarie locali dall'obbligo di sostenere i suddetti oneri, che pertanto rimangono a carico delle Amministrazioni richiedenti, il Ministero della salute, in sede di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale nell'anno 2010, ha provveduto ad accantonare tra le quote vincolate l'importo di 70 milioni di euro in attesa della definizione delle modalità di utilizzo.

A tal proposito, come previsto dall'articolo 1, comma 38, del decreto-legge 225/2010 convertito nella legge n. 10 del 26 febbraio 2011, la quota dei 70 mln di euro, stanziata a valere del FSN, può essere assegnata alle Regioni, secondo criteri di riparto stabiliti in sede di Comitato Lea, *“previa valutazione congiunta degli effetti della predetta sentenza sugli oneri per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali”*. Con atto del 5 dicembre 2012, il predetto Comitato, nell'individuare quale criterio per l'attribuzione alle regioni delle risorse di che trattasi, quello della quota di accesso al FSN per l'anno 2010, ha approvato le modalità per l'erogazione delle quote spettanti alle regioni, subordinandola alla comunicazione formale di adozione di un provvedimento di Giunta regionale che disponga:

- di utilizzare le risorse in oggetto a copertura dei costi sostenuti nel 2010 per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle proprie aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate;
- di sollevare conseguentemente da ogni obbligo di pagamento le predette Amministrazioni pubbliche, interrompendo le azioni di riscossione, anche coattiva, dei crediti attivate, e dandone adeguata informazione alle Amministrazioni pubbliche interessate;
- di procedere, nei casi in cui le Amministrazioni pubbliche abbiano già provveduto ai paga-

menti richiesti dalle Asl, ad emettere corrispondenti documenti di accredito in favore delle stesse.

Tale condizione sospensiva si è resa necessaria al fine di evitare che il finanziamento di che trattasi non determini un doppio pagamento delle medesime prestazioni alle Asl che hanno effettuato gli accertamenti e garantisca da una parte il rimborso alle Amministrazioni pubbliche interessate delle spese già sostenute per la descritta finalità e dall'altra di sollevare le stesse da ogni obbligo di pagamento di spese non ancora versate alle Regioni.

A norma della vigente legislazione vengono escluse dalla ripartizione le regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le province autonome di Trento e di Bolzano, mentre per la Regione Siciliana sono state operate le vigenti riduzioni.

Si allega la relativa tabella di riparto.

Il Ministro

Roma,

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SSN Direzione generale della programmazione sanitaria

(Importi in unità di euro)			
RIPARTIZIONE QUOTE VISITE FISCALI ANNO 2010			
	% Quota di accesso anno 2010	Integrazione a norma dell'art. 1, comma 38 della legge n. 10 del 26.02.2011	Integrazione a norma dell'art. 1, comma 38 della legge n. 10 del 26.02.2011 (determinata al netto della quota di compartecipazione a carico delle regioni)
PIEMONTE	7,54%	5.278.326	5.278.326
VALLE D'AOSTA	0,21%	148.965	-
LOMBARDIA	16,19%	11.334.319	11.334.319
BOLZANO	0,81%	566.129	-
TRENTO	0,86%	600.969	-
VENETO	8,09%	5.664.068	5.664.068
FRIULI	2,10%	1.470.589	-
LIGURIA	2,94%	2.056.437	2.056.437
EMILIA ROMAGNA	7,38%	5.165.449	5.165.449
TOSCANA	6,35%	4.446.448	4.446.448
UMBRIA	1,53%	1.069.641	1.069.641
MARCHE	2,66%	1.864.877	1.864.877
LAZIO	9,32%	6.520.749	6.520.749
ABRUZZO	2,24%	1.569.096	1.569.096
MOLISE	0,54%	379.060	379.060
CAMPANIA	9,31%	6.517.382	6.517.382
PUGLIA	6,65%	4.653.763	4.653.763
BASILICATA	0,99%	695.294	695.294
CALABRIA	3,31%	2.315.665	2.315.665
SICILIA (*)	8,22%	5.752.442	2.927.418
SARDEGNA	2,76%	1.930.332	-
TOTALE	100%	70.000.000	62.457.992

(*) Per la Sicilia sono state effettuate le ritenute previste come concorso della regione ex comma 830 della L.296/2006 (49,11%). Ne consegue che la quota parte finanziata dalla regione Siciliana ammonta a 2.825.024 euro